



## **STATUTO ASSOCIATIVO**

### **COSTITUZIONE E FINALITA'**

#### **ARTICOLO 1**

Si costituisce fra i Dottori Commercialisti che aderiscono al presente Statuto un'Associazione denominata UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TRENTO E ROVERETO.

L'Associazione, che non ha fine di lucro, ha lo scopo di rinsaldare fra i Giovani Dottori Commercialisti i legami di amicizia e di solidarietà; di studiare i problemi della categoria; di facilitare attraverso un vicendevole aiuto l'avvio della professione; di prestare assistenza ai propri membri con tutti i mezzi a disposizione ed in tutte le circostanze nelle quali il suo intervento sia opportuno e necessario.

Essa aderisce all'UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI. Qualsiasi propaganda politica o religiosa all'interno dell'Unione è vietata.

#### **ARTICOLO 2**

L'Unione ha durata illimitata.

#### **ARTICOLO 3**

L'Unione ha la propria sede presso il domicilio del Presidente pro-tempore e potrà essere trasferita altrove su decisione del Consiglio Direttivo.

### **OGGETTO**

#### **ARTICOLO 4**

L'Unione svolgerà la sua attività principalmente con:

- a. riunioni o assemblee generali;
- b. realizzazione dei progetti della Commissione di Studio adottati ed approvati;
- c. promozione, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi diretti a facilitare l'esercizio della professione;
- d. organizzazione di corsi, conferenze, borse di studio e concorsi,
- e. organizzazione di eventi conviviali.

### **ENTRATE E PATRIMONIO**

#### **ARTICOLO 5**

Il patrimonio dell'Unione si compone:

- a. delle quote annuali di adesione;
- b. delle contribuzioni volontarie e straordinarie.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte

---



# Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto

---

dalla legge. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea in seduta straordinaria provvederà, alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **ASSOCIATI**

### **ARTICOLO 6**

Dell'Unione possono far parte i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili iscritti all'Albo per la giurisdizione dei Tribunali di Trento e Rovereto ed i praticanti iscritti presso il registro tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto.

L'Unione comprende soci effettivi, soci aderenti, soci praticanti e soci onorari, i quali tutti all'atto dell'iscrizione devono impegnarsi per iscritto ad accettare le norme del presente Statuto.

Sono soci effettivi i professionisti che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto gli anni quarantatré.

Sono soci aderenti i professionisti che abbiano superato i limiti di età previsti per essere considerati effettivi.

Sono soci praticanti gli iscritti al registro dei praticanti tenuto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti.

I soci aderenti non hanno diritto al voto in assemblea e non possono ricoprire cariche elettive.

I soci praticanti, potranno eleggere, qualora la rappresentanza sia qualificata in almeno otto iscritti, nell'ambito della propria categoria di soci, un rappresentante che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di uditore senza diritto di voto. Il rappresentante così nominato decade immediatamente dalla carica all'atto della sua cancellazione dal registro dei praticanti e dovrà essere reintegrato. Egli decade comunque alla conclusione del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

Con delibera di assemblea, possono essere nominati nella qualità di soci onorari coloro i quali si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore dei giovani Dottori Commercialisti. Essi possono partecipare all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

I soci effettivi, aderenti e praticanti pagano una quota annuale di adesione che sarà fissata dal Direttivo, anche in misura differenziata.

Tutte le quote di adesione annuale non sono trasmissibili, né rivalutabili, né rimborsabili.

### **ARTICOLO 7**

Perdono di diritto la qualifica di soci effettivi ed aderenti i soci che daranno le dimissioni od abbandoneranno la professione.

Saranno considerati dimissionari coloro che non verseranno nell'anno finanziario, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, la quota annuale di adesione.

Il Consiglio Direttivo potrà in casi gravi decidere l'espulsione di un socio. L'interessato, tuttavia, dovrà essere convocato per avere la possibilità di giustificarsi.

L'espulsione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata e l'espulso potrà ricorrere all'Unione Nazionale entro 60 giorni dalla notifica.



**ORGANI**

**ARTICOLO 8**

Gli organi preposti al funzionamento dell'Unione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- la Commissione di Studio.

**ARTICOLO 9**

L'Assemblea generale dei soci si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni altra volta che il Presidente od il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla.

L'ordine del giorno è fissato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in assenza, dal Vice-Presidente, delibera a maggioranza semplice degli intervenuti sulle questioni messe all'ordine del giorno, procede alla nomina dei membri del Direttivo e approva il bilancio da presentarsi a cura del Tesoriere entro centottanta giorni dalla fine dell'esercizio.

Essa è valida in prima convocazione se è presente almeno un terzo degli iscritti ed è sempre valida in seconda convocazione.

Deve essere convocata per fax e/o e-mail almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Nella lettera di convocazione deve essere contenuto l'ordine del giorno.

E' ammesso il voto per delega. Ogni iscritto può rappresentare due soli voti per delega.

Hanno diritto al voto soltanto i soci effettivi in regola col versamento della quota annuale di adesione.

Il risultato delle votazioni può essere contestato entro cinque giorni successivi al giorno della delibera con domanda scritta firmata da almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto ed indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale riunirà senza indugio il Direttivo che deciderà ai sensi dell'articolo 13 anche per l'eventuale riconvocazione dell'assemblea.

**ARTICOLO 10**

Le votazioni avverranno di norma per alzata di mano, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11.

**ARTICOLO 11**

Organo esecutivo dell'Unione è il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni a scrutinio segreto dall'Assemblea generale dei soci entro 180 giorni dalla chiusura dell'anno sociale ed i membri uscenti sono rieleggibili.

Sono eletti i soci effettivi che, candidati, ottengono il maggior numero di voti.

Esso si compone di un numero massimo di nove Consiglieri e designa nel proprio ambito le singole cariche.

Il Direttivo si compone di un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile della Commissione studio, eletti tra i soli membri effettivi oltre ai Consiglieri fino a un numero massimo di quattro.

Il Direttivo può delegare specifiche funzioni ai singoli Consiglieri.

E' inoltre prevista la nomina di un rappresentante dei soci praticanti che andrà ad aggiungersi ai componenti del direttivo nella qualità di uditore senza diritto di voto eletto ai sensi dell'art. 6.

---



## **ARTICOLO 12**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che lo convochi il Presidente o ne facciano richiesta due suoi membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, ma per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l'unico organo che autorizza le spese.

L'Unione è rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo in ogni circostanza o dal Vice Presidente ovvero, in assenza di entrambi, da un altro socio effettivo appositamente delegato.

Il Direttivo esaminerà il bilancio redatto dal Tesoriere, che dovrà essere annualmente approvato dall'Assemblea.

Il bilancio annuale deve far riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell'Associazione, nonché eventualmente a quella patrimoniale, e deve essere reso noto a tutti gli associati.

## **ARTICOLO 13**

Qualora nel corso dell'anno vengano meno uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Direttivo stesso procederà alla loro sostituzione.

I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea generale dei soci che provvede alla nomina dei componenti per completare il Consiglio in carica.

Qualora venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, si procederà a nuove elezioni.

In deroga ai limiti di età previsti dall'art. 6, il socio che al compimento del quarantatreesimo anno di età ricopre una carica, perderà la qualifica di socio effettivo alla fine del mandato.

## **ARTICOLO 14**

La Commissione di studio è l'organo incaricato di studiare i problemi e le questioni sottoposte al suo esame dal Direttivo e di elaborare le relazioni.

Essa è nominata ogni tre anni dal Consiglio Direttivo ed è formata da almeno due membri oltre il componente del Direttivo Responsabile della Commissione stessa.

La Commissione opera secondo un programma generale definito dal Direttivo, il quale può anche affidarle l'approfondimento di particolari questioni culturali e di categoria.

Nell'ambito del programma, la commissione decide autonomamente lo studio anche di specifici argomenti.

La Commissione di studio è presieduta dal Responsabile nominato dal Direttivo ai sensi dell'articolo 11.

Qualora nel corso del triennio venissero meno uno o più membri della Commissione di studio, si procederà alla cooptazione ed i nuovi membri dureranno in carica sino allo scadere dello stesso triennio.

---



**DISPOSIZIONI VARIE**

**ARTICOLO 15**

Le clausole del presente Statuto non potranno essere modificate che attraverso una delibera dell'Assemblea generale dei soci allo scopo convocata.

L'Assemblea sarà ritenuta valida con la presenza di almeno la metà degli soci effettivi aventi diritto di voto.

La delibera verrà adottata se raccoglierà almeno i due terzi dei voti favorevoli dei soci presenti.

Tuttavia il Consiglio Direttivo è abilitato ad apportare al presente Statuto qualsiasi variazione fosse utile e necessaria affinché alcuna delle prescrizioni del presente Statuto non sia in contrasto o difforme da quelle dello Statuto dell'Unione Nazionale attuale o successivo.

Il Consiglio Direttivo è altresì espressamente autorizzato, sin da ora ed in qualunque momento, ad acquisire od introdurre con forza di forma statutaria innovativa o modificativa del presente Statuto, mediante semplice propria delibera di accettazione, quelle specifiche indicazioni o prescrizioni che in qualsiasi momento dovessero essere richieste o dettate dal Consiglio Nazionale dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

E' fatta salva, in questi casi, la successiva ratifica da parte dell'Assemblea generale dei soci con le modalità di cui al secondo e terzo comma.

